

IL TRATTAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA QUOTAZIONE IN BORSA



Gabriella MANELLA
Dottore Commercialista in Ancona

Mauro SEBASTIANELLI
Dottore Commercialista in Ancona

La recente agevolazione introdotta, per le PMI, dalla legge di bilancio 2018, consistente in un credito di imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa, che replica quanto in passato previsto con il DL 269/2003 (premio per l'ingresso delle società in Borsa), consente di fare il punto della situazione relativamente al trattamento contabile ed alla disciplina fiscale ai fini IRES ed IRAP delle spese sostenute dalle società che intendono quotarsi in Borsa.

1

PREMESSA

La procedura da osservare per ottenere l'ammissione alla quotazione è, senza dubbio, lunga e complessa, a motivo, essenzialmente, delle cautele che le Autorità competenti impongono a tutela degli investitori.

I **costi** che la società si trova a sostenere nel corso di questa procedura, di importi spesso considerevoli, possono essere ricondotti a molteplici tipologie.

Generalmente, si è soliti presentare una suddivisione di massima tra oneri *ante* quotazione ed oneri *post* quotazione, relativi, i primi, agli adempimenti finalizzati all'ammissione, i secondi agli obblighi richiesti per la permanenza nel listino stesso.

Con riguardo ai valori, nella prassi si osserva come la prima categoria risulta di gran lunga più significativa, anche se alcune interessanti considerazioni di massima possono essere formulate anche sull'altra.

Nell'ambito della **fase che precede l'ammissione alla quotazione**, la società deve

farsi carico di una serie di adempimenti riconducibili essenzialmente a:

- costo dei legali che si occupano degli aspetti contrattuali, fra i quali una posizione preminente è occupata dal costo dalla predisposizione del prospetto informativo richiesto da CONSOB per gli investitori;
- costo dello *sponsor* il quale assiste la società quotanda nell'*iter* che precede la collocazione dei titoli, detta i tempi e seleziona i consulenti con i quali valuta l'intervallo di prezzo di offerta delle azioni;
- costo della società di revisione e/o altri consulenti per l'emissione di *comfort letter* sul Prospetto, per l'analisi dell'idoneità delle procedure interne e l'affidabilità dei dati previsionali, l'assistenza nella predisposizione delle sezioni relative ai dati finanziari del Prospetto informativo, per procedure di revisione su eventuali bilanci proforma o bilanci infrannuali;
- contributi e diritti corrisposti alla CONSOB, per quanto attiene la vigilanza, e alla Borsa italiana S.p.A., per la gestione delle transazioni;
- spese di *marketing* e di presentazione agli investitori istituzionali;

– spese di comunicazioni a mezzo stampa. Le attività dello *sponsor* e del consorzio di collocamento, di norma, assorbono la quota più rilevante del complesso degli oneri in argomento. La natura di tali servizi si estende da una stretta attività di consulenza, in ordine alle incombenze da realizzare ai fini del successo dell'operazione di collocamento, sino a giungere ad una vera e propria garanzia di sottoscrizione dell'eventuale ammontare dei titoli non collocati.

In questo contesto, è opportuno operare una precisazione, che risulterà premessa indispensabile per comprendere le considerazioni relative al trattamento fiscale dei costi in trattazione. L'ammissione di un titolo azionario alla quotazione può avvenire con tre differenti **modalità**:

1. **offerta di pubblica vendita (OPV)**: si ha quando i detentori delle azioni decidono di mettere sul mercato una parte del capitale sociale, che rappresenterà il "*flottante*" oggetto di contrattazioni;
2. **offerta pubblica di sottoscrizione (OPS)**: in questo caso l'offerta comporta un aumento di capitale sociale corrispondente alla liquidità raccolta;
3. **offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS)**: rappresenta una forma mista, nell'ambito della quale il flottante, immesso sul mercato borsistico, è rappresentato in parte dalle azioni già possedute dalla originaria compagine sociale e in parte dall'aumento del capitale sociale.

Tenuto conto della rilevanza delle spese connesse, direttamente o indirettamente, all'*iter*

della quotazione, è fondamentale per le società che vogliano accedere al mercato regolamentato dei capitali, la possibilità di **dedurre** le stesse dalla base imponibile IRES e dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP. Nel presente elaborato, alla luce del rinnovato interesse per l'accesso ai mercati regolamentati, agevolato anche dal credito di imposta introdotto nella legge di bilancio 2018¹, si intende fornire, senza pretesa di esaustività, una panoramica del trattamento contabile e fiscale (limitatamente alle imposte dirette²) delle spese propedeutiche all'IPO (*Initial public offering*).

2

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE SPESE PER OPS

Il processo di quotazione comporta necessariamente il sostenimento di oneri di importo significativo che sono espressione della quantità e qualità di prestazioni che varie controparti sono chiamate a fornire a supporto degli adempimenti per l'ammissione alle negoziazioni. Nel bilancio, queste spese sono in genere considerate come costi di operazioni sul capitale e, di conseguenza, da trattare come tali nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili di riferimento. Come meglio mostrato qui di seguito, e soprattutto in ambito IFRS, una corretta individuazione del trattamento contabile di questi variegati costi non può prescindere tuttavia da una loro attenta analisi preliminare focalizzata in particolare su

1 Per approfondimenti sulle modalità di fruizione del credito si veda Alberti P. "Bonus quotazione PMI con istanza via PEC", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 25.5.2018, e Leone F., Spaziani R. "Incentivi fiscali: tra vecchie e nuove opportunità", in *questo numero*, p. 23 ss.

2 Con riferimento alla detraibilità dell'IVA assolta sulle spese relative alle operazioni in commento, che esulano dalla presente trattazione, si rappresenta come, la Corte di Giustizia UE 26.5.2005 causa C-465/03, in *Banca Dati Eutekne*, ha risolto positivamente la questione, interpretando, in maniera evolutiva l'art. 17 della sesta Direttiva comunitaria, e concludendo nel senso della detraibilità delle stesse. A parere della Corte, difatti, "*il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'iva garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche... purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'iva. Risulta da questa ultima condizione che, per la detraibilità dell'iva, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso diretto ed immediato con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione*". Cfr. Salerno R. "Detraibile l'iva sulle spese per la quotazione in Borsa", *Fiscooggi.it*, 27.5.2005.

caratteristiche specifiche ed obiettivi effettivi. In vista di tale analisi, e ad ulteriore supporto delle sue premesse tecniche e normative, viene qui in primo luogo effettuata un'opportuna disamina della regolamentazione prevista dai principi contabili di riferimento in materia di **costi connessi alle operazioni sul capitale**. Inizialmente si fa riferimento alle sole OPS, in cui si realizza più pienamente un'operazione di aumento di capitale; a seguire, nel paragrafo successivo, sono esaminate le OPVS e le OPV, in cui l'aumento di capitale è solo parziale o inesistente.

Il DLgs. 38/2005 richiede che le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati adottino i principi contabili internazionali (omologati dall'Unione Europea) per la predisposizione dei bilanci e dell'informazione finanziaria periodica³. Tuttavia, le società che si quotano all'AIM di Borsa italiana, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, possono predisporre il bilancio e l'informativa finanziaria in base ai principi contabili italiani, oltre che in base ai principi contabili internazionali o anche ai principi contabili US GAAP⁴. Questo in quanto il mercato AIM non è considerato un mercato regolamentato ai sensi del DLgs 38/2005, ma un sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

In ambito di **principi contabili italiani**, i costi per transazioni sul capitale sono riconducibili ai **costi di impianto e ampliamento**: pertanto, il loro trattamento è disciplinato dall'art. 2426 c.c. e dall'OIC 24⁵. Il principio contabile nazionale include le spese sostenute per l'aumento del capitale sociale tra quelle qualificabili come costi di ampliamento di una società; ciò in quanto perseguono una crescita dell'azienda o del gruppo che va al di là del

normale processo di crescita sia quantitativa che qualitativa delle entità coinvolte. Occorre precisare, tuttavia, come il principio evidenzi che la capitalizzazione delle spese di ampliamento è consentita solo se "*si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende*"; e, con riferimento ai costi per l'aumento di capitale, vada a precisare che sono capitalizzabili se è possibile riconoscere agli stessi un "*atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa*"⁶. Negli altri casi, nonostante siano qualificabili come spese per l'aumento del capitale sociale, questi costi dovranno essere imputati a Conto economico. Non a caso il nostro legislatore consente la capitalizzazione di questi oneri solo con il preventivo consenso del Collegio sindacale (ove esistente). Inoltre, è previsto che i costi di impianto e ampliamento siano ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni.

In caso di applicazione dei **principi contabili internazionali**, al contrario, le spese di impianto e ampliamento **non rientrano tra quelle per le quali viene ammessa la capitalizzazione**. Pertanto, in caso di applicazione dei principi contabili internazionali - la cui adozione è obbligatoria per le società quotate nei mercati regolamentati (e tra questi MTA, con i segmenti *Standard, Star e Blue Chip*) - occorre fare riferimento allo IAS 32, che disciplina il trattamento degli strumenti finanziari e, quindi, del patrimonio⁷.

Il principio riconosce il fatto che, in caso di emissione di nuove azioni o di riacquisto di azioni proprie in circolazione, la società sostenga costi quali spese per consulenti legali e contabili e per altri professionisti, spese di registro ed altri costi. Secondo quanto previsto dallo IAS 32, i costi di transazione relativi

3 Cfr. DLgs. 28.2.2005 n. 38, in particolare artt. 1 e 2.

4 Cfr. Regolamento Emittenti - AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa italiana, gennaio 2018, Parte prima, n. 19.

5 Cfr. OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", dicembre 2016.

6 Cfr. OIC 24, § 40.

7 Cfr. IAS 32 "Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio", § 35 e successivi.

ad un'operazione posta in essere sul capitale devono essere rilevati direttamente a riduzione del patrimonio netto. Questi costi – prevede il § 37 dello IAS 32 – sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto *"nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati"*. Inoltre, nel caso di costi riferiti all'emissione di uno strumento composto o collegati congiuntamente a più di un'operazione, le spese riconducibili alle stesse devono essere ripartite utilizzando *"un criterio di ripartizione razionale e coerente"*⁸. Infine, nel caso in cui l'operazione sul capitale venga abbandonata, i costi sostenuti sono imputati a Conto economico.

Il significato di incrementativo o **"marginale"** e il concetto di **"direttamente attribuibile"** ha destato dei dubbi e la conseguente richiesta di coinvolgimento al riguardo dell'IFRIC⁹, allo scopo di ottenere l'emissione di un documento chiarificatore su questa fattispecie: l'organismo, tuttavia, ha ritenuto che l'argomento non richiedesse l'emissione di un apposito documento interpretativo. Nella decisione, pubblicata a settembre 2008¹⁰, l'IFRIC ha sottolineato come solo i costi *"incrementativi"* e *"direttamente attribuibili"* all'emissione di nuove azioni o all'acquisto di azioni precedentemente in circolazione possono essere considerati come costi relativi ad una transazione sul capitale, da gestire nel rispetto della regolamentazione dello IAS 32. Questa posizione, quindi, ha confermato l'esigenza di effettuare un'analisi delle caratteristiche dei costi generalmente qualificati come "costi di quotazione" allo scopo di ve-

rificare quali di queste spese siano attribuibili direttamente all'operazione sul capitale e quali siano da riferirsi ad altre operazioni. In particolare, è stato evidenziato che nel processo di quotazione sono **distintamente individuabili sia un'operazione di emissione di nuove azioni che la quotazione della società**; ne consegue che i cosiddetti "costi di quotazione" potrebbero essere riferibili sia all'emissione di nuove azioni sul mercato che all'ammissione della società in uno specifico mercato quotato. Pertanto, mentre alcuni costi possono immediatamente essere riconducibili all'emissione delle nuove azioni e alla loro immissione sul mercato – si pensi al compenso del consorzio di collocamento – altri costi sono riconducibili al processo di quotazione delle azioni e, quindi, sia alle nuove azioni che a quelle già in circolazione. In quest'ultimo caso i costi dovrebbero essere ripartiti tra le "nuove" e le "vecchie" azioni utilizzando un **criterio di ripartizione "razionale e coerente"**, nel rispetto di quanto previsto dal § 38 dello IAS 32. Ad esempio, questi costi potrebbero essere suddivisi in misura proporzionale al rispettivo numero di azioni. La componente di costo attribuibile alle nuove azioni sarà riportata a riduzione del patrimonio, mentre la parte attribuibile alle azioni già in circolazione sarà imputata a Conto economico. Peraltro, seguendo questa impostazione, si ha che i costi sostenuti dopo l'ammissione alla quotazione – quali costi di registrazione che l'azienda sostiene dopo il completamento del collocamento istituzionale – devono essere imputati integralmente a Conto economico.

8 Cfr. IAS 32, § 38.

9 L'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*) è un organismo dello IASB (*International Accounting Standards Board*) a cui è demandata l'interpretazione dei principi contabili internazionali e l'indicazione del trattamento contabile da adottare per casistiche non disciplinate da questi principi.

10 La newsletter dell'*International Financial Reporting Interpretation Committee "IFRIC Update"*, del settembre 2008, riporta le decisioni di questo Organismo sullo IAS 32 e sui *"Transaction costs to be deducted from equity"*. In particolare: *"only incremental costs directly attributable to issuing new equity instruments or acquiring previously outstanding equity instruments are related to an equity transaction in accordance with IAS 32. The IFRIC also noted that judgement will be required to determine which costs are related solely to other activities undertaken at the same time as issuing equity, such as becoming a public company or acquiring an exchange listing, and which are costs that relate jointly to both activities that must be allocated in accordance with paragraph 38"*.

Secondo l'IFRIC il trattamento delle spese di quotazione è adeguatamente definito dallo IAS 32, anche se l'Organismo ha riconosciuto che la ripartizione dei costi tra spese direttamente attribuibili all'emissione di nuove azioni rispetto ai costi riferiti ad entrambe le attività – processo di quotazione ed emissione di nuove azioni – è un aspetto oggetto di valutazione. In ogni caso, l'IFRIC ha raccomandato un intervento dello IASB finalizzato all'inserimento di una definizione univoca per i termini "*incremental*" e "*directly attributable*"; intervento che, però, non si è ancora concretizzato.

Esaminando i costi che sono tipicamente sostenuti da una società che avvia un processo di quotazione, si può ritenere che gli **onorari riconosciuti al consorzio di collocamento** siano riconducibili direttamente all'emissione di nuove azioni: pertanto, seguendo questa interpretazione, i relativi costi saranno portati a decurtazione del patrimonio netto nella loro interezza, salvo il caso di abbandono dell'operazione, che ne determinerebbe l'imputazione a Conto economico.

Passando, invece, ad esaminare le spese sostenute per la redazione del prospetto informativo, ed in particolare le **spese dei consulenti legali** che assistono la società a questo scopo, appare condivisibile che il documento informativo sia necessario sia per l'emissione delle nuove azioni che per l'operazione di quotazione del capitale della società nel suo complesso; e, quindi, che i costi siano da ripartire in funzione, ad esempio, del numero di azioni in circolazione una volta completato il processo di quotazione. Una parte di questi costi, pertanto, sarà portata a decurtazione del patrimonio netto ed una parte imputata a Conto economico.

I compensi riconosciuti alla società di revi-

sione per lo svolgimento dell'*audit* di bilanci infrannuali pubblicati nell'ambito del prospetto, o per l'emissione di un giudizio su eventuali bilanci pro-forma da inserire in questo documento, sono collegati alla redazione del prospetto informativo e, quindi, da ripartire tra le due attività.

Risulta, invece, più difficile definire la natura e, quindi, il relativo trattamento di altri costi; tra questi, ad esempio, i costi che l'azienda sostiene per **attività promozionali** e altre spese di **marketing**, in quanto possono essere dirette alla diffusione del prospetto informativo, a promuovere in generale l'immagine dell'azienda che si quota, o a facilitare la diffusione del prospetto informativo. Da un lato, infatti, le spese promozionali e di *marketing*, pur essendo inevitabili nel processo di quotazione, per la loro natura rappresentano dei costi da imputare a Conto economico. È altresì vero che alcune di queste spese – e si pensi, tra tutte, alle spese del **roadshow** – oltre ad essere inevitabili, sono direttamente rivolte all'individuazione degli investitori potenziali. Pertanto, questi oneri potrebbero essere considerati direttamente collegati all'emissione delle nuove azioni.

In generale, ogni componente dei costi che costituiscono il totale delle spese sostenute in concomitanza del processo di quotazione andrà analizzata in funzione delle sue caratteristiche e quindi: imputata a riduzione del patrimonio netto, imputata integralmente a Conto economico, imputata parzialmente a patrimonio e, per la differenza, a costo. In ogni caso, il trattamento contabile da adottare è oggetto di valutazione e risulta come conseguenza di una scelta effettuata dalla direzione aziendale; e come tale può determinare impatti diversi sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto dell'azienda¹¹. In presen-

11 Può essere utile, a tale scopo, fare riferimento ad una "*enforcement decision*" dell'ESMA al riguardo. Lo ESMA (*European Securities and Markets Authority*) nel "*Report – 15th Extract from the EECS' Database of Enforcement*" pubblicato nel 2014 riporta, tra le altre, la "*enforcement decision*" presa con riferimento al trattamento dei costi di quotazione di una società farmaceutica. In questa decisione (*Decision ref EECS/0114-07- Cost of listing*) lo ESMA conferma la correttezza del trattamento contabile adottato nel caso esaminato di un'azienda farmaceutica che ha ripartito i costi di quotazione tra costi del "*listing*" e costi di aumento del capitale in funzione della natura degli stessi, imputando solo i secondi a riduzione del patrimonio netto.

za di costi significativi – fattispecie spesso ricorrente in caso di quotazione – è opportuno che le scelte ed i giudizi della direzione siano illustrati nella nota integrativa, nell'apposita sezione dedicata alle "scelte contabili" della direzione aziendale in fase di applicazione dei principi contabili che hanno effetti significativi sugli importi iscritti in bilancio.

Lo IAS 32 richiede, inoltre, che le imposte sul reddito riferite ai costi per la transazione sul capitale rilevate a patrimonio netto siano portate anch'esse a riduzione del patrimonio, in linea con quanto previsto dallo IAS 12¹².

Un'altra tematica di interesse in termini di contabilizzazione dei costi di quotazione, derivante dal fatto che si tratta in ogni caso di un processo che si sviluppa nell'arco di vari mesi, è quella relativa al trattamento dei **costi sostenuti nell'esercizio che precede** quello in cui si chiude il processo di quotazione; oppure, analogamente, quella connessa al trattamento dei **costi sostenuti nel corso del processo** in caso di redazione di situazioni infrannuali oggetto di pubblicazione nel prospetto informativo. Al riguardo, lo IAS 32 non riporta alcuna indicazione. Con riferimento ai costi riferiti direttamente o proporzionalmente all'emissione delle nuove azioni è evidentemente opportuno sospendere i costi sostenuti fino al completamento dell'operazione di quotazione, in modo da poter esporre questi costi a riduzione del patrimonio contestualmente all'incremento dei mezzi propri che si realizza con l'operazione. Meno chiaro appare, invece, il criterio con cui devono essere trattati gli altri costi, ed in particolare i costi che devono essere oggetto di ripartizione tra le due alternative di riduzione del patrimonio netto ed imputazione a Conto economico. Dal momento che il criterio di ripartizione può essere basato sul rapporto che si determina tra le nuove azioni e le azioni già in circolazione, non sembra possibile definire la quota imputabile a Conto economico prima della chiusu-

ra della procedura: il numero delle azioni che saranno effettivamente emesse dalla società quotanda, infatti, non è definibile con esattezza nel corso della procedura di quotazione. Conseguentemente, sembrerebbe necessario sospendere anche questa parte di costi fino al termine del collocamento istituzionale. La *ratio* che può supportare la sospensione anche della quota dei costi destinata ad essere imputata a Conto economico potrebbe essere rinvenuta nel fatto che si tratta di spese correlate al processo di quotazione; processo che si conclude con l'ammissione alla quotazione – o con la rinuncia al progetto di quotazione – indipendentemente dal fatto che alcune componenti dell'attività di quotazione – ad esempio, il rilascio della relazione sul *Memo-randum* sul controllo della gestione – siano state ultimate. Si tratterebbe, cioè, di costi correlati ad un processo complesso che vengono imputati a Conto economico al completamento dello stesso. Diverso sarebbe il caso di costi che, sia pure sostenuti nell'ambito del progetto di quotazione, non siano qualificabili come "costi di quotazione": tali costi dovrebbero essere imputati immediatamente a Conto economico.

In assenza di indicazioni specifiche nei principi contabili e nella dottrina di riferimento, risulta comunque accettabile, nonché prudentziale, la soluzione di imputare immediatamente a Conto economico i costi riferiti alla quotazione delle azioni già in circolazione sulla base di una stima preliminare del rapporto che potrebbe esistere tra le azioni nuove e le azioni vecchie una volta completato il processo; fatta salva, ovviamente, l'esigenza di valutare l'entità e la modalità di gestione dei costi già imputati a Conto economico, magari in periodi già chiusi, in caso di consuntivazione di un rapporto effettivo tra azioni nuove e vecchie che presenti scostamenti significativi rispetto a quello previsto inizialmente.

Infine, come sopra illustrato, i costi diretta-

12 Cfr. IAS 12 "Imposte sul reddito", § 61A e ss.

mente attribuibili all'emissione delle nuove azioni, al netto delle relative imposte, sono portati a riduzione del patrimonio; tuttavia, i principi IFRS non definiscono quale sia la posta in cui rilevare questa decurtazione. Pertanto, si possono ipotizzare varie alternative, ivi inclusa la rilevazione di una posta separata nel patrimonio netto; in genere, nella prassi, le spese sono portate a riduzione dell'incremento del capitale sociale, oppure della relativa riserva sovrapprezzo azioni. È opportuno segnalare che lo IAS 32 richiede che l'entità dei costi portati a decurtazione del patrimonio netto sia esposta distintamente. Pertanto, di norma, l'entità dei costi relativi all'incremento di capitale è esposta in una riga distinta del prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

3

IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE SPESE PER OPVS E OPV

Nel paragrafo che precede è stato esaminato il trattamento contabile degli oneri sostenuti nell'ambito di una OPS. Le operazioni di collocamento delle azioni sul mercato sono più spesso realizzate attraverso **collocamenti misti**, le cosiddette OPVS, in cui sono oggetto di collocamento in parte nuove azioni e in parte azioni già esistenti. Inoltre, è possibile che l'azienda effettui una OPV, in cui sono oggetto di collocamento esclusivamente **azioni già in circolazione**, operazione nella quale comunque si realizza un processo di crescita dell'azienda derivante dal raggiungimento dello *status* di società quotata.

Anche in questi casi si pone il problema di come trattare contabilmente i costi di quotazione anche se, viste le caratteristiche delle operazioni, i costi che rimangono a carico della quotanda sono inferiori.

Nel caso di OPVS, si realizza una negoziazione tra la società quotanda e gli azionisti venditori che porta a ripartire i costi di quotazione tra le due parti. Nella prassi, i costi dello *sponsor* e quelli del consorzio di collocamen-

to sono oggetto di ripartizione tra la società e i suoi azionisti in funzione del numero di azioni immesse sul mercato. Tuttavia, possono essere oggetto di ripartizione tra le parti anche i costi relativi alle spese legali, sulla base di criteri di ripartizione stabiliti per accordo tra le parti.

Anche nel caso di una OPV, a maggior ragione, i costi di quotazione sono ripartiti tra la società quotanda e i suoi soci: in questo caso, nella prassi, i costi dello *sponsor* e del consorzio di collocamento sono integralmente sostenuti dai soci venditori. Gli altri costi possono essere oggetto di ripartizione, in funzione di accordi raggiunti tra le parti.

Per quanto riguarda il trattamento contabile dei costi che rimangono a carico della società che si quoti attraverso una OPVS, si pone comunque la problematica di suddividere i costi tra spese incrementative sostenute direttamente per l'emissione di nuove azioni e costi riferibili alla quotazione dell'intero capitale sociale. Anche in questo caso, quindi, sarà necessario procedere alla ripartizione degli oneri comuni alle due attività facendo riferimento, ad esempio, al rapporto che si determina tra nuove e vecchie azioni.

Le problematiche connesse al trattamento delle imposte relative alla parte di costi imputata a riduzione del patrimonio netto, alle modalità di presentazione nel patrimonio netto e al trattamento delle spese sostenute in un esercizio o in un periodo infrannuale che precede la quotazione sono identiche a quelle esaminate nel paragrafo precedente, con riferimento alla OPS.

Nel caso di una OPV i costi che rimangono a carico della quotanda, indipendentemente dalla loro natura, sono tutti destinati ad essere imputati a Conto economico. Come visto nel paragrafo che precede, i principi contabili internazionali consentono la riduzione del patrimonio netto soltanto in caso di emissione di nuove azioni; quindi, il cambiamento di qualità delle azioni già in circolazione (da non quotate a quotate) non è di per sé un elemento che consente di portare questi costi a riduzione del patrimonio netto, indipendente-

mente dal fatto che l'operazione di quotazione consenta la realizzazione di un importante processo di crescita della società che si quota. Di conseguenza, le problematiche connesse al trattamento contabile di questi costi in un bilancio IFRS risultano più semplici.

Un aspetto che è opportuno considerare in tema di trattamento contabile dei costi di quotazione in caso di OPV è quello relativo al **momento in cui i costi devono essere imputati a Conto economico**: cioè, se i costi relativi alle singole prestazioni di servizi ottenuti dai vari professionisti coinvolti debbano essere immediatamente imputati a Conto economico, una volta completata la singola attività; oppure, se questi costi debbano essere sospesi fino al completamento dell'operazione di quotazione. Come già evidenziato, non ci sono indicazioni al riguardo nei principi contabili di riferimento.

In un'ottica di rappresentazione prudenziale del bilancio, si sarebbe portati a concludere che i costi debbano essere imputati a mano a mano a Conto economico. Ad esempio, il costo relativo all'emissione della relazione di revisione limitata su una situazione finanziaria intermedia può essere imputato a Conto economico nel rispetto del normale principio della competenza.

Tuttavia, non si può non tenere conto di quanto illustrato nel precedente paragrafo con riferimento alla OPS, laddove la sospensione fino alla chiusura della quotazione di tutti i costi qualificabili come "costi di quotazione" sembra anche una soluzione di carattere pragmatico. La possibilità di sospendere questi costi può essere giustificata dal fatto che il processo di quotazione rappresenta un'attività complessa, con molteplici componenti, che deve essere imputata a Conto economico una volta portata a termine nella sua interezza. Se questa impostazione può essere condivisa nel caso di OPS e di OPVS, la stessa può essere seguita nel caso di OPV.

Nella prassi, in assenza di indicazioni specifiche al riguardo, è possibile trovare entrambi i comportamenti.

Da ultimo, ai fini della redazione dell'informativa di bilancio, i costi di quotazione imputati a Conto economico, ove rilevanti, saranno oggetto di apposita indicazione nella **Nota integrativa** nella sezione dedicata ai cosiddetti "*oneri e proventi non ricorrenti*"¹³; aspetto questo comune ai casi di OPS, OPV e OPVS.

4

L'INERENZA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA QUOTAZIONE IN BORSA

Nell'analizzare il trattamento fiscale degli oneri relativi alla quotazione in Borsa, occorre, innanzitutto, calarli nell'ambito del concetto di **inerenza**, così come declinato dal TUIR. Con riguardo al requisito di inerenza dei costi opera, infatti, la disposizione contenuta nell'art. 109 comma 5 del TUIR, secondo la quale "*le spese e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito*".

Come correttamente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, tale principio "*ha subito nel tempo un notevole ampliamento, in quanto esso si collega non più ai ricavi, ma all'attività dell'impresa, con la conseguenza che sono deducibili anche i costi e gli oneri in proiezione futura, cioè tutte quelle spese dalle quali derivano ricavi in successione di tempo*"¹⁴. Quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate trova conferma, anche, nelle pronunce della giurisprudenza di merito, secondo la quale "*il concetto di inerenza non è più legato, contrariamente alla legislazione pre-riforma, ai ricavi dell'impresa, bensì all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili [rectius deducibili] tutti i costi relativi*

13 Cfr. Comunicazione CONSOB 28.7.2006 n. 6064293.

14 Cfr. ris. Dir. AA.GG. 14.7.1993 n. III-6-005.

all'attività dell'impresa e riferentisi ad attività ed operazioni che concorrano a formare il reddito¹⁵ e, soprattutto di legittimità che ha affermato che "poiché gli atti diretti a porre le premesse indispensabili per lo svolgimento o il rafforzamento di una data attività economica costituiscono parte integrante dell'attività imprenditoriale, ne deriva che anche i relativi costi, anticipatori e prodromici, in quanto strumentali al consolidamento e all'ampliamento del mercato, che solo all'imprenditore spetta valutare, non possono che ritenersi deducibili, in quanto inerenti all'attività di impresa¹⁶". Ciò trova conforto anche in autorevole dottrina, la quale ha avuto occasione di affermare che "la locuzione utilizzata dal legislatore non si riferisce ai soli costi specificatamente correlati con ricavi imponibili effettivi o prospetticamente specifici, bensì ad un più ampio concetto di «attività»¹⁷" in ciò subordinando la deducibilità di costi ed oneri non al solo collegamento con il conseguimento dei ricavi, ma all'esistenza di un **nesso di causalità con l'attività (latu sensu) esercitata dall'impresa**.

Pertanto, come autorevolmente osservato da Assonime¹⁸, sono inerenti al reddito d'impresa, "non solo le spese necessarie o inevitabili, ma anche le spese comunque utili all'impresa secondo una valutazione ex ante da compiere al momento in cui viene presa la decisione di assumersi il costo" e ciò indipendentemente

dal fatto che "possano prodursi contestualmente altri benefici per i soci e per i terzi".

Con riferimento alla fattispecie *de qua*, è del tutto evidente che le spese di quotazione identificate nella premessa, sono da considerarsi, senza dubbio, **inerenti** ai fini della determinazione del reddito di impresa della società quotanda, atteso che la quotazione:

- determina la possibilità di reperire più agevolmente risorse finanziarie, riducendo la dipendenza dall'indebitamento bancario e liberando così risorse per sviluppare la propria produttività e presenza sul mercato;
- consente di ridurre il costo complessivo del capitale;
- accresce il prestigio e la visibilità sul mercato della società¹⁹.

Quanto detto era stato già asserito dalla Commissione Europea con decisione 2006/261/CE che aveva considerato le spese per l'IPO (*Initial public offering*) alla stregua di qualsiasi altra spesa aziendale e come tali deducibili dal reddito di impresa.

Peraltro, la meritevolezza delle suddette spese, che conferma come la quotazione sia vista dal legislatore in termini assolutamente positivi, è stata riconosciuta più volte e successivamente nel tempo. Innanzitutto, con la c.d. "Tecno-Tremonti" (DL 269/2003, conv. con modificazioni dalla L. 326/2003²⁰) che prevedeva:

- un premio di quotazione in borsa consistente nella riduzione al 20% dell'aliquota

15 Cfr. C.T.C. Sez. XX 19.5.1994 n. 1707, in *Banca Dati Eutekne*.

16 Cfr. Cass. 19.5.2000 n. 6502, il fisco, 2000, p. 12402. Nello stesso senso, *ex multis*, Cass. 23.4.2007 n. 9567, in *Banca Dati Eutekne*, nella quale la Corte di cassazione ha stabilito che il concetto d'inerenza va riferito alla complessiva attività svolta dall'impresa, rivolta al fine di produrre ricavi, derivandone l'inerenza anche dei costi sostenuti al fine di ottenere risultati non immediati, ma comunque in grado, potenzialmente, di influenzare in futuro i ricavi dell'azienda (il caso specifico riguardava l'attività promozionale indirizzata verso prodotti o marchi di terzi soggetti: in tal caso un incremento delle vendite di costoro è in grado di causare un incremento delle vendite della società sponsorizzante).

17 Cfr. Crovato F., Lupi R. "Il reddito d'impresa", Milano, 2002, p. 94.

18 Cfr. Approfondimento Assonime n. 6/2009, "Deducibilità delle spese sostenute per la quotazione". Relativamente ai possibili vantaggi recati a soci o a terzi, derivanti da costi comunque inerenti per la società che li sostiene, Assonime cita a p. 3, nota 2 dell'approfondimento, quelli che un fornitore può trarre dalla conclusione della transazione, ovvero quelli che possono conseguire anche i soci laddove il costo incrementi le capacità reddituali e quindi la possibilità di distribuire dividendi dell'impresa partecipata.

19 Cfr. Circi A., Mojana M. "Interpretazione a «maglie larghe» del concetto di inerenza delle spese per la quotazione in Borsa", *Corr. Trib.*, 2010, p. 3750 e Salvi G. "Il trattamento fiscale dei costi sostenuti per la quotazione in Borsa", *Bil. redd. impr.*, 1, 2010, p. 7.

20 Per un approfondimento sulla disposizione agevolativa, si veda, fra gli altri, Noferi L., Ceccanti C. "Tecno-Tremonti e premio quotazione in borsa «spronano» l'economia italiana", *Amm. fin.*, 5, 2004, p. 23.

- dell'imposta sul reddito in favore di tutte quelle società le cui azioni venivano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea. Detto premio spettava per il periodo d'imposta nel corso del quale veniva disposta l'ammissione e per i due successivi, a condizione che il provvedimento d'ammissione fosse emesso dal competente organo di vigilanza entro il 31 dicembre 2004;
- un'ulteriore deduzione ("*in aggiunta all'ordinaria deduzione*") dal reddito imponibile delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea.

Inoltre, recentemente, relativamente alle sole PMI, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto, per le "*piccole e medie imprese*" che avviano una procedura di ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fruibile entro il limite annuo di euro 500.000, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020²¹. Concludendo, quindi, i costi sostenuti per l'IPO, poiché potenzialmente correlati ad utilità future, **presentano i requisiti dell'inerenza necessari per essere considerati deducibili.**

5

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER UN'OPERAZIONE DI OPV O DI OPVS

Come indicato nei paragrafi precedenti, le azioni della società da destinare alla quota-

zione possono essere oggetto di **tre diverse modalità di collocamento**:

- offerta pubblica di sottoscrizione (OPS);
- offerta pubblica di vendita (OPV);
- offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS).

Nel caso di OPV, o di OPVS, avente ad oggetto azioni di proprietà degli azionisti, si potrebbe paventare il rischio che non venga riconosciuta, in tutto o in parte, la deducibilità delle spese sostenute per la valutazione e la cessione delle azioni e per i servizi direttamente connessi, in quanto gli stessi apportano benefici ai possessori delle azioni e non solo alla società quotanda.

Assonime, nel documento citato, aveva segnalato che alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate avevano contestato l'inerenza e quindi la deducibilità delle spese di quotazione per la parte riferibile alle azioni cedute dai soci in sede di OPV.

Sulla scorta del concetto di inerenza così come declinato, nel tempo, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, si ritiene di poter condividere la tesi di Assonime, in base alla quale le suddette spese **sono pienamente deducibili** dal reddito d'impresa sulla scorta di due motivazioni principali. *In primis*, poiché l'offerta pubblica di vendita è parte integrante del processo di quotazione ed è funzionale al suo conseguimento; in tal senso depone il fatto che non solo i tempi ed i modi, ma anche il corrispettivo delle azioni non sono rimessi alla discrezionalità dei soci, ma sono determinati dai consulenti in funzione del conseguimento dell'obiettivo dell'ammis-

21 Cfr. Molinari F., De Bernardis F. "Credito d'imposta per le Pmi sui costi IP per la quotazione in mercati regolamentati e non", *il fisco*, 2018, p. 1532. In passato, peraltro, il legislatore era già intervenuto per incentivare le società che intendevano quotarsi nei mercati regolamentati; in particolare, nell'ambito della c.d. "Tecno-Tremonti" era stato previsto che "*per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa: [...] d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11*" (cfr. art. 1 del DL 30.9.2003 n. 269). Detta agevolazione, tuttavia, aveva avuto scarsa fortuna, stante il fatto che con decisione C(2005)591 del 16.3.2005, la Commissione delle Comunità Europee, aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali a favore di società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo, previsti dalle norme richiamate nel precedente paragrafo disponendo l'esecuzione del recupero "*senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale*". Sul punto si vedano: in dottrina, Cammaroto G., Valente A. "La revoca delle agevolazioni fiscali per le società finanziarie", *il fisco*, 2006, I, p. 5951 e Rega A. "Recupero degli aiuti di stato: adempimenti dei contribuenti", *ivi*, 2006, p. 3387; in giurisprudenza C.T. Prov. Umbria Perugia 21.2.2008 n. 1/2/08, *fisco on line*, 2009, nella quale viene affrontata la modalità di recupero dei suddetti indebiti aiuti di Stato.

sione alla quotazione; inoltre, nella normalità dei casi, la scelta di far ricorso in parte ad una OPV non è riconducibile ad un'iniziativa dei soci e costituisce un'opzione che non corrisponde al loro specifico interesse. Sulla scorta di quanto sopra, l'utilità della spesa è riferibile in via diretta sempre alla società quotanda. Inoltre e, soprattutto, il principio dell'inerenza dei costi in questione non dipende dal capitale raccolto nell'ambito dell'offerta di pubblica sottoscrizione ma, piuttosto, è da mettere in relazione con il conseguimento dell'obiettivo della quotazione in sé considerato: è infatti l'ingresso nel mercato borsistico che è in grado ex se di apportare i vantaggi strategici cui si è fatto precedentemente cenno (reperimento delle risorse finanziarie e minor costo dell'indebitamento), vantaggi che prescindono dall'immediato e che si collocano in chiave prospettica.

In conclusione, l'inerenza è da valutare in funzione dei benefici della quotazione indipendentemente dalle modalità con cui si arriva alla stessa: i costi di cui trattasi, infatti, sarebbero stati ugualmente sostenuti dalla società, e nella medesima misura; è noto, infatti, che le modalità di accesso al mercato non sono nei fatti rimesse alla discrezionalità dei soci, bensì appannaggio delle banche e dei consulenti sulla base delle previsioni di reazione dei mercati.

6

DEDUCIBILITÀ E CLASSIFICAZIONE CONTABILE (OIC E IAS/IFRS)

Partendo dall'assunto, sopra argomentato, dell'inerenza dei costi relativi alla procedura di IPO, occorre esplicitare come gli stessi concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Relativamente ai costi sostenuti da soggetti **OIC adopter** per l'accesso alla quotazione all'AIM di Borsa italiana, come sopra ricordato, non è necessario procedere alla IAS *transition*, pertanto, il trattamento contabile

è informato al codice civile ed ai principi contabili domestici, che prevedono la possibilità di capitalizzazione ed il conseguente ammortamento, previo consenso del Collegio sindacale (ove esistente), in un periodo massimo di cinque esercizi sociali.

Dal punto di vista fiscale, detti oneri rientrano nelle "*Spese relative a più esercizi*" disciplinate dal novellato art. 108 del TUIR, il quale al comma 1 prevede che "*le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio*". In altre parole, in ossequio al più generale principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, così come interpretato dal DM 3.8.2017, ed in assenza di norme puntuali del Testo unico che dispongano in senso contrario, il comportamento civilistico adottato assume piena rilevanza anche ai fini fiscali.

Per quanto attiene la rilevanza ai fini IRAP delle spese sostenute per la quotazione ed eventualmente capitalizzate ed ammortizzate (entro un periodo massimo di cinque anni) le stesse concorrono alla formazione del valore della produzione rilevante, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DLgs. 446/97, trovando collocazione nella voce b10) a del Conto economico redatto conformemente all'art. 2425 c.c., al pari di ogni altro onere pluriennale per il quale le disposizioni codicistiche ed i principi contabili prevedano l'imputazione temporale in più esercizi attraverso il processo di ammortamento.

Con riferimento, invece, ai soggetti **IAS adopter**, è necessario operare una distinzione fra tre tipologie di oneri:

- quelli che i principi contabili internazionali considerano "*incrementativi*" e "*direttamente attribuibili*" all'emissione di nuove azioni o all'acquisto di azioni già in circolazione e che come tali vanno considerati come costi relativi ad una transazione sul capitale, con conseguente rappresentazione contabile a riduzione del Patrimonio netto;
- quelli riconducibili al processo di quotazione, oltre che all'aumento di capitale, che vanno allocati secondo un criterio "*razio-*

nale e coerente" in base alla loro correlazione con le "nuove" e le "vecchie" azioni e come tali da considerare in parte come costi dell'esercizio ed in parte come costi relativi ad una transazione sul capitale con conseguente rappresentazione contabile a riduzione del Patrimonio netto;

- e, infine, quelli relativi alle operazioni di OPV (a carico della quotanda) che indipendentemente dalla loro natura, sono destinati ad essere spesi nel *profit and loss*.

Con riferimento ai costi sostenuti relativamente alla prima modalità di collocamento dei titoli sul mercato regolamentato, ed in parte anche alla seconda, è necessario, innanzitutto ricordare che, il novellato art. 109 comma 4, secondo periodo, del TUIR dispone nel senso che *"si considerano imputati a Conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa"*. Ciò trova conferma nell'art. 2 comma 2, secondo periodo del DM 48/2009 (c.d. "primo decreto IAS") il quale prevede che *"concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS"*. In altre parole, come osservato dall'Amministrazione Finanziaria, *"la derivazione rafforzata, come sopra descritta, non pregiudica inoltre la necessità che nella determinazione del reddito d'impresa siano computati tutti i componenti che, anche nel sistema contabile IAS, si manifestano quali elementi di natura reddituale, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione; ci si riferisce, in particolare, a quei componenti reddituali che, in conformità ai predetti standard internazionali, sono direttamente contabilizzati nel patrimonio netto"*²².

Come correttamente rilevato nella Relazione illustrativa al DM 48/2009, se i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio, non partecipassero alla determinazione del reddito imponibile *"si genererebbero effetti del tutto asistematici e non accettabili"*²³.

Concludendo, pertanto, quei costi che presentano i requisiti dell'inerenza di cui all'art. 109 e che secondo gli *standard* internazionali devono essere rappresentati direttamente a patrimonio netto, senza transitare a Conto economico, sono comunque deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRES²⁴.

Con riferimento, invece, alla rilevanza delle suddette spese ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'art. 5 del DLgs. 446/97 prevede che *"per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1"*. Le scarse disposizioni della norma primaria sono state integrate ed interpretate dal DM 8.6.2011 (c.d. "secondo decreto IAS"), il quale all'art. 2 comma 2, nella versione recentemente novellata, ha previsto che

22 Cfr. circ. Agenzia Entrate 28.2.2011 n. 7, § 3.5 "I componenti positivi e negativi imputati direttamente a patrimonio netto".

23 Cfr. Min. Economia e Finanze schema 1.4.2009 n. 48 - Relazione illustrativa al D.M. 1° aprile 2009, n. 48 recante: "Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali".

24 Fra le ipotesi contemplate dalla circ. n. 7/2011, § 3.5, relativamente ai componenti negativi imputati direttamente a Patrimonio netto vi è quella dei "costi di transazione (relativi all'acquisizione di servizi di intermediazione finanziaria) il cui trattamento contabile IAS compliant non sottende ad una differente qualificazione dell'operazione, che - a prescindere dalla peculiare manifestazione contabile (quindi anche nell'ipotesi di diretta imputazione a patrimonio netto) - rimane un fenomeno con rilevanza, quantomeno ai fini fiscali, sul reddito d'esercizio".

"i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura". Il secondo periodo della suddetta disposizione, va quindi interpretato nel senso che qualora le regole contabili IAS/IFRS non prevedano mai il transito a *profit and loss* di tali componenti, la rilevanza fiscale deve essere stabilita secondo i principi generali del decreto IRAP²⁵.

Concludendo, i costi sostenuti in occasione della quotazione in Borsa ed imputati, in applicazione dei principi contabili internazionali, direttamente a Patrimonio Netto, poiché verosimilmente non si riverseranno mai a Conto economico, sono deducibili ai fini IRAP, atteso che non attengano fattispecie irrilevanti per il tributo regionale²⁶.

Le considerazioni sopra svolte valgono, inevitabilmente, anche per i costi, riconducibili al processo di quotazione, che vanno allocati secondo un criterio "razionale e coerente"²⁷ in base alla loro correlazione con le "nuove" e le "vecchie" per la parte che deve essere rappresentata contabilmente come una riduzione del Patrimonio netto.

Per quanto attiene, infine, la terza tipologia di spese attinenti l'accesso al mercato regolamentato dei capitali, quelle che, in ossequio alle previsioni dello IAS 32, **indipendentemente dalla loro natura, sono destinate ad essere spesate a Conto economico**, una volta acclarata la loro

inerenza, il trattamento fiscale ai fini IRES ed IRAP dovrebbe seguire quello contabile.

In altre parole, coerentemente con le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, il quale prevede che *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, [...] valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"*, il trattamento contabile dovrebbe assumere pieno rilievo fiscale.

Il principio di derivazione in vigenza della precedente formulazione dell'art. 108, c. III, TUIR, poteva scontrarsi con quest'ultimo, il quale prevedeva che i costi relativi a più esercizi, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, dovevano essere dedotti in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi. Tuttavia, l'art. 13-bis del DL 244/2016 ha modificato l'art. 108 del TUIR, che nella versione attuale prevede al comma 1 che *"le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio"*. Trattasi dunque, relativamente alle spese pluriennali, di un corollario del principio di derivazione rafforzata, pertanto, il corretto comportamento contabile IAS assume piena rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile IRES.

Relativamente, infine, all'IRAP, la contabilizzazione operata in aderenza agli *standard* internazionali rileva ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante, purché i costi sostenuti rientrino fra quelli deducibili ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97.

25 Cfr. Senato Relazione 8.6.2011 - Relazione illustrativa al Decreto ministeriale 8 giugno 2011, recante *"Coordinamento tra principi contabili internazionali e regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP"*.

26 Dovranno, pertanto, considerarsi comunque in deducibili, a titolo esemplificativo, le spese per il personale dipendente e assimilato e gli oneri finanziari.

27 È lecito il dubbio se il criterio razionale e coerente previsto dallo IAS 32 in base al quale distinguere i costi da imputare a Patrimonio netto rispetto a quelli da far transitare a *profit and loss* venga poi condiviso dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Laddove, comunque, entrambe le tipologie di costi presentino i requisiti dell'inerenza di cui all'art. 109 del TUIR, la contabilizzazione diversa non dovrebbe pregiudicare la deducibilità degli stessi. Potrebbe, invece, porsi un problema di competenza, laddove l'Agenzia dovesse disconoscere il criterio di imputazione temporale dei costi adottato dal contribuente; la questione viene ad essere superata per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, dell'art. 15 del DLgs. 158/2015 che prevede, nel caso in cui non ci sia danno erariale, che la sanzione per difetto di competenza debba essere applicata in misura fissa.